

TI_GERICHTE 80.2021.37 vom 7. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.37

FR: TI_GERICHTE 80.2021.37 du 7 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2021.37 del 7 settembre 2022

Regeste

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, spese per automobile usata da un socio, viaggi e alberghi di lusso per soci

Erwägungen

E. 1

precisava che le spese erano giustificate, poiché la signora _____, che si occupava delle attività a Singapore e Malta, aveva – nel corso del 2016 – interrotto la propria collaborazione con la società, causando così un aumento delle spese di trasferta. Infine, nel suo reclamo, l'insorgente sosteneva che, considerare interamente i costi di vitto ed alloggio in caso di impossibilità di rientro a domicilio, fosse una “ prassi alquanto usuale ”. c. In relazione al periodo fiscale 2017, veniva dapprima censurata l'imposizione illimitata nel Cantone Ticino. In particolare, la reclamante contestava l'argomento sostenuto dall'RS 1, secondo cui l'amministrazione effettiva della società venisse esercitata in Ticino e meglio, negli uffici della _____. Infatti, la RI 1 dichiarava che nessuna attività si era più svolta in Ticino dalla data di trasferimento di sede e che “ prova di questo fatto sono la interruzione di tutti i contatti lavorativi e professionali con personale e consulenti presenti in Ticino ”. Relativamente al contratto di locazione, la reclamante contestava la tesi dell'RS 1, secondo cui sarebbe stato utilizzato un documento falso e spiegava per quale motivo vi erano incongruenze fra i vari allegati, in particolare, poiché si trattava “ meramente di utilizzo di un documento non definitivo ”. Secondariamente, la RI 1 contestava l'utile netto d'esercizio, quantificato dall'autorità fiscale in fr. 41'675.- sulla base del conto annuale inviato elettronicamente dalla signora _____, quale allegato alla sua dichiarazione di imposta, ritenuto che la stessa “ con atto del 12 gennaio 2017 (...) ha terminato ogni attività direttiva e di rappresentanza della società ”. La reclamante illustrava poi la cronistoria relativa all'inoltro dei vari documenti e meglio, riferiva che la dichiarazione fiscale 2017 sarebbe stata inviata all'autorità grigionese in data 21 gennaio 2019. Nel suo gravame riferiva poi che il conto annuale 2017 corrisponderebbe al verbale dell'assemblea ordinaria del 25 gennaio 2019 e che l'invio della dichiarazione d'imposta delle persone giuridiche sarebbe antecedente all'assemblea ordinaria, poiché la reclamante sarebbe stata in ritardo con il relativo inoltro. Infine, la RI 1 evidenziava che, il bilancio spedito dalla signora _____ sarebbe stato provvisorio e che serviva “ esclusivamente per la determinazione del valore della società dove la stessa dr.ssa _____ deteneva ancora il 20% delle quote azionarie ”. G. a. Decisione su reclamo IC/IFD 2016 Con decisioni su reclamo del 14 gennaio 2021 veniva respinto il gravame presentato e venivano confermati gli elementi imponibili precedentemente accertati. A motivazione della propria decisione, l'UTPG indicava che sulla base di quanto esposto nel reclamo della RI 1, non si poteva ritenere dimostrato il carattere commerciale delle spese registrate, considerato anche che, la società

non aveva fornito alcun dettaglio circa tali costi, bensì aveva indicato unicamente spiegazioni generiche e non sostanziate. Inoltre, l'UTPG faceva presente che “ contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, tali spese rappresentano quasi il 20% della cifra di affari conseguita. Un rapporto decisamente eccessivo, contrariamente alla tesi della società, (...). (...) l'utile della società è pressoché nullo a causa di questi costi. Nel caso in specie risulta quindi difficile giustificare un tale modo di agire, soprattutto sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore ”. b. Decisione su reclamo IC/IFD 2017 Le decisioni del 14 gennaio 2021 respingevano il reclamo: l'utile imponibile veniva stabilito in fr. 46'000.- sia per l'IC che per l'IFD ed il capitale imponibile in fr. 257'000.-. L'UTPG riconfermava che, l'amministrazione effettiva della società si trovava in Ticino e non nel Cantone dei Grigioni ed in particolare, a comprova della sua tesi, rilevava che da una verifica svolta dall'ispettorato fiscale relativa alla _____ (“ società riconducibile al signor _____ ”), si poteva affermare che, negli uffici di quest'ultima, venivano svolte delle attività anche dalla RI 1. Inoltre, il fisco ticinese evidenziava che, “ il fulcro ” dell'attività era concentrato a Lugano, considerato anche che la società non sembrava annoverare alcuna clientela nel Cantone dei Grigioni. Nelle sue decisioni, l'autorità fiscale sottolineava poi: “ (...) come il contratto di locazione presentato dalla società, a sostegno della sede nel cantone dei Grigioni, sia stato costituito ad arte per giustificare la sede di Grono e che sia da ritenere un documento falso. La sottoscrizione è avvenuta il 2 gennaio 2017, tuttavia il contratto edizione CATEF utilizzato è del giugno 2018. È pertanto impossibile aver sottoscritto un contratto nell'anno 2017 con un contratto edito nel 2018”. Sempre in merito alla natura puramente formale e fittizia della sede statutaria, il fisco ticinese affermava che “ il trasferimento di sede non è stato dettato da alcuna motivazione economica o gestionale, ma con l'unico scopo di aggirare la Lfid ”. L'UTPG ribadiva inoltre che le decisioni di tassazione erano state emesse correttamente considerando il conto annuale fornito elettronicamente dalla signora _____ il 9 gennaio 2019 e il cui utile netto ammontava a fr. 41'675.-. In particolare, l'autorità fiscale contestava la cronistoria illustrata nel reclamo, poiché “ appare decisamente poco plausibile che la dichiarazione d'imposta sia stata inviata ai Grigioni prima dell'assemblea degli azionisti, quindi prima dell'approvazione dei conti ”. In considerazione di quanto da lei illustrato, l'autorità fiscale concludeva che, “ alla luce delle numerose incongruenze e contraddizioni, il conto annuale presentato successivamente alla presente Autorità fiscale è considerato largamente inattendibile, mentre il conto annuale presentato in data 9 gennaio 2019 all'_____ è da ritenere valido ai fini della tassazione della RI 1 ”. Nelle proprie decisioni, l'autorità fiscale rilevava infine che, la società non impiegava personale. H. a. Ricorso IC/IFD 2016 Con ricorso 11/12 febbraio 2021, la RI 1 rappresentata dalla RA 1, impugna le decisioni su reclamo emesse per il periodo 2016. Preliminarmente, l'insorgente chiede di riunire la presente procedura con quelle relative alla _____, _____, _____. In seguito, la ricorrente sostiene che, alla luce anche della nuova documentazione prodotta, i costi di “ viaggio e pubblicità, auto e trasporti ” debbano essere integralmente riconosciuti quali spese commerciali, ad eccezione di fr. 3'667.-, inerenti ad una parte di un soggiorno svoltosi in Portogallo. b. Ricorso IC/IFD 2017 Con ricorso 11/12 febbraio 2021, la RI 1 insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo. In primo luogo, la ricorrente chiede di riunire la procedura relativa alle società _____, _____ e _____. Secondariamente, la RI 1 contesta l'uso privato dell'automobile e la conseguente ripresa di fr. 4'325.-. Inoltre, la ricorrente censura l'imposizione illimitata nel Cantone Ticino e ritiene che, l'assoggettamento in Ticino debba semmai essere “ limitato ”.

La RI 1 afferma che, la sede legale della società è nel Cantone dei Grigioni, così come l'amministrazione effettiva. In aggiunta a quanto precedentemente esposto, sottolinea che il trasferimento di sede è conseguente al cambiamento di domicilio del signor _____, "azionista di maggioranza". Infine, la RI 1 contesta l'agire dell'UTPG, che ha ritenuto, quale utile netto fr. 41'675.-, importo – a suo dire – erroneamente dedotto dal conto annuale trasmesso elettronicamente dalla signora _____ il 9 gennaio 2019 con la sua dichiarazione fiscale. In particolare, considerato che "al momento di tale invio, la signora _____ non era più alle dipendenze della società e già dal 26 gennaio 2017 non aveva più nessun diritto di firma". Pertanto, la RI 1 ritiene "evidente come il conto annuale ufficiale della società, valido per l'anno 2017, debba ritenersi quello con un utile d'esercizio di Fr. 2'726 (...). L'UTPG pone unicamente le sue motivazioni su un conto annuale presentato da una persona senza più alcuna rappresentanza nella società". L'insorgente continua poi, chiedendo all'autorità fiscale ticinese se "il conto annuale fosse debitamente controfirmato dagli organi societari con diritto di firma", poiché, in caso di risposta negativa, "appare evidente, che il presunto conto annuale (...) non sia sufficiente".

I. a. Osservazioni IC/IFD 2016 Nelle proprie osservazioni 26/29 marzo 2021, l'UTPG ribadisce la propria posizione elencando i motivi per i quali non poter ritenere i costi di "viaggio e pubblicità, auto e trasporti" delle spese giustificate. In particolare, secondo l'autorità resistente, la ricorrente non avrebbe comprovato in alcun modo il carattere aziendale dei costi. In particolare, "dagli addebiti che figurano sulle carte di credito della signora _____ e del signor _____ si evincono numerose spese per ristoranti in Svizzera e Italia e altri paesi, un soggiorno a Merano e Portogallo", che tuttavia non possono essere giustificate come invece auspicherebbe la ricorrente e meglio, poiché volte a "creare un business e vendere la propria immagine". Nel proprio memoriale, l'UTPG evidenzia come la "somma di questi rimborsi sia sproporzionata se paragonata alla cifra di affari" e come le spese siano principalmente orientate "al mantenimento del tenore di vita degli azionisti (ristoranti, hotel, spa,...)", sottolineando – ad esempio in merito al viaggio in Portogallo – che "non può sfuggire il fatto che il soggiorno sia stato effettuato proprio durante il periodo delle vacanze estive in un hotel a 5 stelle sul mare e della durata di ben due settimane. I presunti incontri con dei fiduciari, (...), non sono stati minimamente documentati (...). (...) Impensabile aver svolto incontri e non aver consumato in questi luoghi, (...)". Il fisco ticinese si interroga poi sulla giustificazione alla base del rimborso spese al signor _____, ritenuto che lo stesso "non figura tra i dipendenti della società".

b. Osservazioni IC/IFD 2017 Con osservazioni 26/29 marzo 2021, l'UTPG – in merito all'imponibilità illimitata della RI 1 nel Cantone Ticino – evidenzia di essersi già espresso esaustivamente, tuttavia espone nuovamente le proprie motivazioni e sottolinea che la contribuente "non ha portato alcuna prova dell'esistenza di un vero legame con il cantone dei Grigioni". In relazione al bilancio presentato dalla signora _____ con utile netto di fr. 41'675.-, l'UTPG ritiene che quest'ultimo sia "da ritenere valido", visto che la signora _____ era "azionista al 20%". Nelle proprie osservazioni, l'autorità fiscale sottolinea che la signora _____, inviando il bilancio in oggetto, "non ha rappresentato la società, ma sé stessa dal momento che è azionista e che per ottemperare ai suoi obblighi fiscali ha inoltrato il bilancio corredato addirittura del calcolo del valore delle azioni. A prescindere dalla firma sul conto annuale, l'invio elettronico della dichiarazione e degli allegati sono validi, come attesta la ricevuta firmata". L'UTPG è dell'avviso che le differenze riscontrate nei due bilanci sarebbero "principalmente dovute alla registrazione di costi fittizi", con lo scopo di diminuire "significativamente l'utile netto". Infine, l'autorità

fiscale fa notare che, “ anche nell’ipotesi che il bilancio della signora _____ non fosse quello definitivo, dall’ultimo bilancio si imporrebbero comunque determinate valutazioni che comporterebbero delle riprese (peraltro da considerare distribuzioni dissimulate di utile) e, di conseguenza, una correzione dell’utile netto ”. Relativamente alla ripresa per vantaggi auto, l’UTPG indica che questa “ decadrebbe ” “ qualora venisse confermato il bilancio con l’utile di CHF 41’675 ”. J. Il 14 ottobre 2021 si è svolta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario, durante la quale era presente anche il signor _____, il quale si è soffermato sulla tematica inerente il suo domicilio fiscale, determinante anche per definire quello della società. Lo stesso ha anche affermato che “ il cuore delle attività delle società si è spostato in quest’ultimo Cantone ” (Grigioni) ma che “ la società ha comunque deciso di mantenere una succursale a Lugano, per continuare a gestire le attività per le quali il signor _____ aveva il patentino di fiduciario finanziario rilasciato dal Cantone Ticino ”. In particolare, il signor _____ ha affermato, relativamente alla casa sita a _____, che la stessa sarebbe stata acquistata dalla precedente compagna, che gliel’avrebbe rivenduta in ragione del 50% e che “ i lavori di ristrutturazione si sono protratti per un anno e mezzo ”. L’autorità fiscale, per contro, ha contestato che i lavori di ristrutturazione avessero reso l’immobile inabitabile ed ha poi rilevato che la società, sino all’interruzione dei rapporti tra il signor _____ e la signora _____, avrebbe avuto la propria sede a Lugano (sino al dicembre 2019), sottolineando che “ nei periodi fiscali litigiosi erano registrati costi di locazione per Lugano mentre non ne figuravano per il Canton Grigioni o tutt’al più erano irrilevanti ”. Infine, l’autorità fiscale ha evidenziato come il signor _____, nella propria dichiarazione fiscale avrebbe chiesto in deduzione dal reddito imponibile “ spese di trasporto da Grono a Lugano ” per 176 giorni (periodo fiscale 2016) e leggermente inferiore per il periodo fiscale successivo. K. Il 19 novembre 2021, la rappresentante della contribuente ha trasmesso la fattura concernente la tassa d’esercizio annuale fiduciari 2016 ed ha indicato che la “ Polizia della _____ nella persona del commissario _____ ” “ non può rilasciare nessuna dichiarazione scritta per loro prassi interna ”, di conseguenza, ha chiesto alla Camera, “ se del caso ”, di convocare il commissario. L. Con scritto dell’11 febbraio 2022, l’UTPG, per quanto qui di interesse, ha ribadito che il signor _____ non sarebbe stato in possesso dell’autorizzazione quale fiduciario commercialista, ma solo di quella come fiduciario finanziario. Diritto I. Congiunzione delle cause

E. 1.1

Per entrambi i periodi fiscali, la ricorrente chiede di riunire la presente procedura con quelle relative alle società _____, _____ e _____.

E. 1.2

Ora, non si vede come si possano congiungere le procedure fiscali inerenti soggetti giuridici e contribuenti differenti. Ne consegue che la ricorrente e le altre società sono tutte contribuenti indipendenti, ai quali spettano diritti ed obblighi processuali propri (cfr. artt. 114 e segg. LIFD nonché 122 e segg. LIFD). Le stesse possono poi avvalersi singolarmente dei vari rimedi giuridici previsti dalla legge (cfr. ad esempio art. 140 LIFD nel quale si parla di “ricorso del contribuente”, o art. 116 LIFD inerente la notifica). Non si tratta pertanto di una situazione procedurale paragonabile ad esempio a quella dei coniugi, per i quali è espressamente la legge a stabilire che, se non sono separati legalmente o di fatto, esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali “spettanti al contribuente”. Nel caso particolare dei coniugi, i rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei

coniugi ha agito tempestivamente (art. 113 cpv. 3 LIFD). Nel caso che qui ci occupa, non esiste una normativa del genere essendo le tre società soggetti fiscali distinti l'uno dall'altro. Pertanto, su questo punto, il ricorso si rileva privo di fondamento. D'altra parte, la stessa insorgente ha presentato un ricorso indipendente da quelli delle altre società. II. Periodo fiscale 2016

E. 2.1

La RI 1 registrava nella propria contabilità fr. 14'426.- a titolo di "costi autoveicoli" e fr. 37'437.- quali "spese di viaggio e rappresentanza" (ovvero, complessivi fr. 51'863.-). Per contro, l'autorità di tassazione, nelle decisioni su reclamo, riprendeva fr. 35'000.- quali "costi eccessivi di viaggio e pubblicità, auto e trasporti", poiché dell'avviso che la totalità delle spese contabilizzate non avessero una connotazione aziendale.

E. 2.2

Secondo l'art. 57 LIFD l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. Di medesimo tenore l'art. 66 LT. Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale. Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti: 1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; 2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina; 3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni; 4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

E. 2.3

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno adottati e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece adottati e provati dal contribuente. Confrontato a fattispecie relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le prove addotte dall'autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

E. 2.4.1

L'uso privato di un autoveicolo appartenente ad una società di capitali è un caso abbastanza comune di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di "prelevamento anticipato di utili", cioè una forma particolare di distribuzione mascherata fatta con l'assegnazione all'azionista di utili di competenza della società prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest'ultima. È quanto si verifica in particolare quando la società rinuncia ad un adeguato indennizzo per le sue prestazioni a favore dell'azionista (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell'uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento,

ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto , op. cit., p. 433; cfr. anche sentenza della CDT n. 80.2018.20 del 27 settembre 2019, consid. 4.2. con riferimenti ivi citati). Il Promemoria n. 1/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive dell'automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

E. 2.4.2

Ora, nella fattispecie non è contestato che il veicolo aziendale fosse usato anche dalla signora _____, bensì l'ammontare della quota parte privata. Negli atti a disposizione di questa Camera non è presente alcun "libro di bordo", che come detto permetterebbe di stabilire le spese sostenute in modo proporzionale. Di conseguenza, si deve procedere ad una determinazione forfetaria delle spese sostenute dal privato. Secondo i documenti versati agli atti, risulta che il 27 febbraio 2014 la ricorrente ha preso in leasing una Mercedes Benz GLK 250 BlueTEC 4Matic GLK-Klasse e che il prezzo dell'autovettura, secondo il contratto di vendita, ammontava a fr. 61'343.- IVA inclusa, ovvero fr. 56'799.- IVA esclusa. È dunque a giusto titolo che l'autorità di tassazione ha ritenuto di dover effettuare una ripresa dei costi per fr. 2'508.-, avendo la contribuente posto a carico della signora _____ unicamente fr. 2'945.- (ovvero, fr. 245.10 al mese), dovendo tuttavia ritenere una quota parte di fr. 5'453.- ($9.6\% [0.8\% \times 12] \times \text{fr. } 56'799.-$).

E. 2.4.3

In considerazione di ciò che precede, per quanto concerne le riprese sui costi del veicolo Mercedes Benz GLK 250 BlueTEC 4Matic GLK-Klasse, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UTPG tutelata.

E. 2.5.1

Relativamente alla ripresa di una parte dei costi contabilizzati quali "spese di viaggio e pubblicità", da un esame della scheda contabile "spese viaggio, rappresentanza", nonché dagli annessi estratti conto bancari, si evincono numerosi addebiti riferiti a consumazioni in ristoranti in Svizzera, Italia ed in altri Paesi oltre a spese per soggiorni in hotel (anche di lusso e con trattamenti benessere) per complessivi fr. 37'437.-. Inoltre, molti costi sono stati sostenuti dal signor _____, azionista e non dipendente (cfr. Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l'anno 2016 allegato alla dichiarazione d'imposta) della società.

E. 2.5.2

Ora, venendo al caso in esame, nel proprio ricorso, l'insorgente si limita ad affermare che le "spese di viaggio e rappresentanza" sostenute sarebbero di "carattere e di necessità commerciale", senza tuttavia sostanziare in alcun modo la propria affermazione. Anzi, chiede che sia l'autorità fiscale a provare la natura delle spese e meglio, indicando di gradire di "sapere con quale sicurezza assoluta l'Autorità fiscale è certa che il resto delle spese di rappresentanza e pubblicità siano di carattere privato". Inoltre, la ricorrente indica unicamente che le spese sono state necessarie per "creare un business" e che in ambito

finanziario è imperativo “ essere presenti e purtroppo, anche vendere la propria immagine ”. A tal proposito, come già menzionato, non vengono però prodotte delle prove comprovanti la crescita del citato “ business ”. Unicamente in riferimento al viaggio in Portogallo, la ricorrente si è confrontata maggiormente con la natura aziendale della spesa. La stessa ha affermato che “ la location [sarebbe] stata scelta appositamente vista la sua comodità e centralità ” per raggiungere Lisbona e Gibilterra, dove si sarebbero dovuti tenere degli incontri di lavoro e, a tal proposito, allega anche uno scambio di e-mail intervenuto tra la signora _____ ed un asserito cliente. Come correttamente sottolineato dall’ autorità di tassazione, desta non poche perplessità la circostanza che il soggiorno in Portogallo si sia svolto proprio durante il periodo estivo, in un albergo di lusso e per due settimane. Inoltre, il luogo di villeggiatura dista diverse ore da Lisbona e da Gibilterra (2 ore e mezza rispettivamente 4 ore e mezza). In aggiunta, si evidenzia come lo scritto di posta elettronica non provi alcunché. Infatti, non è dato sapere se l’ incontro sia realmente avvenuto, considerato anche che l’ asserito cliente proponeva anche un’ altra data. Inoltre, dall’ e-mail si evince chiaramente che la signora _____ si trovava già in Portogallo, motivo per il quale il viaggio non può essere stato organizzato per motivi lavorativi.

E. 2.5.3

A fronte di ciò che precede, è evidente come la RI 1 sia venuta meno al proprio onere di comprovare la natura commerciale delle spese sostenute. In ogni caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese finalizzate all’ appagamento di bisogni privati, fra le quali quelle legate ad un’ immagine adeguata allo status della persona, non hanno alcun legame stretto con lo scopo dell’ impresa, pur potendo avere effetti positivi sull’ attività lucrativa. Ha così giustificato una decisione, con la quale l’ autorità fiscale cantonale aveva ripreso una quota di lusso nei confronti di una società, che aveva immatricolato una vettura di servizio che eccedeva l’ importo di fr. 100'000.- (sentenza 2C_697/2014 del 1° maggio 2015, in particolare consid. 3.4.4). Di conseguenza, il ricorso deve essere su tale punto respinto. Si evidenzia tuttavia, che l’ autorità fiscale è stata finanche generosa nei confronti della ricorrente, non avendo infatti ripreso la totalità dei costi fatti valere in contabilità, ma unicamente un importo di complessivi fr. 35'000.-. III. Periodo fiscale 2017 - Assoggettamento

E. 3.1

In virtù della decisione contestata, l’ autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’ assoggettamento per appartenenza personale della ricorrente, in considerazione del fatto che l’ amministrazione effettiva della società sarebbe stata esercitata in Ticino, nonostante il trasferimento della sede statutaria, il 9 gennaio 2017 da Lugano a Grono.

E. 3.2

Per quanto attiene ai presupposti per l’ assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’ art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’ imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’ assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’ amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio

fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantionali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall'iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l'amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea 2021, § 8, p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2 a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4 a ediz., Berna 2015, p. 47).

E. 3.3

La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest'ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture ("wesentliche Büroinfrastrukturen") nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario ("indirizzo c/o") che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/Maute, op. cit., p. 747). Secondo dottrina e giurisprudenza l'assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l'irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d'indirizzo ("Adressumleitung") o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenze del TF n. 2C_431/2014 del

E. 3.4

In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l'amministrazione effettiva, ovvero – secondo il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all'adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza

e dell'attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l'amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (" day-to-day management"), nozione a cui s'oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall'altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court , op. cit., p. 408 s.; Heilingner/ Maute , op. cit., p. 752; Jung , op. cit., p. 172).

E. 3.5

Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio . L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger , Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione . Secondo gli artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

E. 3.6

Per quanto concerne l'onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all'imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (" wesentliche Büroinfrastrukturen"), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all'autorità fiscale portare la prova che l'amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l'autorità fiscale rende molto verosimile l'assoggettamento in un altro Cantone, incombe pertanto al contribuente l'onere della prova (" Gegenbeweis ") in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilingner/ Maute , op. cit., p. 746; Jung , op. cit., p. 173; Locher , op. cit., p. 47). Tuttavia, come già ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve, segnatamente, fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari. Infatti, la descritta regola sull'onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär , Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67, p. 435). Una prima eccezione è data allorché il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l'obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD con riferimenti). In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell'onere probatorio (Althaus-Houriet , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l'onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l'autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher , Kommentar zum DBG, 2 a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art. 3 LIFD).

E. 3.7

Il Tribunale federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, l'Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l'azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un'altra società da lui controllata (sentenza del TF n. 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016). Nel caso di una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l'attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l'attività dirigenziale si svolge nei locali dell'azionista principale. In questo ambito, l'attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006). A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “ wesentliche Geschäftsinfrastruktur ” e che apparisse molto verosimile che l'amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l'onere di comprovare l'effettivo trasferimento di sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014). In relazione ad una società a garanzia limitata, l'Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell'amministratore, dove veniva esercitata l'attività dirigenziale e l'amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c'era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

E. 3.8

La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell'armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

E. 4

dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute , op. cit., p. 748).

E. 4.1

Nel caso concreto, come detto, la RI 1, ha trasferito la propria sede legale dal Canton Ticino al Canton Grigioni il 9 gennaio 2017. Secondo l'autorità fiscale il suddetto trasferimento sarebbe fittizio e l'amministrazione effettiva della società sarebbe rimasta in Ticino.

E. 4.2

Dagli atti emerge come l'autorità fiscale, con scritti del 10 ottobre e 21 novembre 2019, abbia richiesto della documentazione a supporto dell'effettivo svolgimento di direzione ed amministrazione societaria presso la sede statutaria a Grono. I documenti versati agli atti gettano non pochi dubbi sull'ubicazione della sede effettiva della società, per i motivi di cui si avrà modo di dire qui di seguito. Le fatture di telefonia ed internet presenti nell'incarto e riferiti a dei periodi del 2017 (maggio, giugno, luglio, novembre) sono state indirizzate alla RI 1 all'indirizzo _____, Lugano e non a Grono. A tal proposito, nello scritto del 18 novembre 2019, la ricorrente sosteneva che a seguito di " problematiche relative al personale che gestiva la parte contabile amministrativa per gli anni 2015/2016 " i " contratti telefonici [...] non erano stati trasferiti in Grigioni " ed allegava delle nuove fatture. Quanto affermato dalla stessa, oltre a non essere corroborato da alcun elemento probatorio, non trova qui alcun riscontro. Infatti, mal si comprende come gli asseriti problemi possano aver influito sulla contabilità del 2017, considerato che per stessa ammissione della ricorrente, questi si sarebbero verificati nel 2015/2016. In aggiunta, si fatica a capire come mai la società abbia atteso fino al 2019 per comunicare il trasferimento di sede ai fornitori di servizi di telefonia mobile (cfr. fatture Swisscom e Salt del 28 novembre 2019 e del 4 novembre 2019). La ricorrente produceva poi un contratto di locazione (edizione CATEF 2018) stipulato con il signor _____, quale locatore, tuttavia il 2 gennaio 2017, cioè prima della diffusione del modulo da parte della CATEF. Risulta quindi evidente una retrodatazione dello stesso, che può spiegarsi solo con la preoccupazione di giustificare il trasferimento della sede effettiva della società a Grono, in contrasto con la realtà dei fatti. In aggiunta, si evidenzia, che nella documentazione versata agli atti dalla nuova _____ - società che il 29 dicembre 2020 ha ripreso gli attivi e i passivi della qui ricorrente - in una procedura parallela a quella in oggetto, vi era anche una planimetria dei vani locati dal signor _____ e dalla quale risultava che la ricorrente avrebbe avuto a disposizione un ufficio di 39 m² e non di 22 m², come invece annotato sul contratto di locazione del 2 gennaio 2017. I documenti versati agli atti non sono dunque idonei a comprovare la sede effettiva della società a Grono, semmai il contrario. Del resto, la contribuente non produce alcun'altra prova in grado di stabilire il proprio trasferimento effettivo di sede, limitandosi ad affermare che avendo l'azionista di maggioranza, signor _____, trasferito il domicilio nel Canton Grigioni, anche il centro degli interessi della società si sarebbe spostato in quest'ultimo luogo. Anche volendo prendere in considerazione il domicilio

dell'azionista di maggioranza per determinare la sede effettiva della società, che tuttavia non devono necessariamente coincidere, la soluzione sarebbe la medesima. I documenti versati agli atti e le informazioni fornite gettano non pochi dubbi sul reale domicilio del signor _____, che nonostante il trasferimento del proprio domicilio civile nel Canton Grigioni, sembrerebbe aver mantenuto il centro dei propri interessi nel Canton Ticino. Lo stesso ha infatti acquistato, nel corso del mese di febbraio del 2016, un immobile a _____ in ragione del 50%, procedendo anche ad una ristrutturazione ed è diventato padre, nel corso del 2017, di un bambino che vive con la madre nell'abitazione acquistata (cfr. banca dati MOVPOP consultata il 5 luglio 2022) Tali perplessità incidono conseguentemente anche sulla determinazione della reale sede effettiva della società.

E. 4.3

Alla luce di ciò che precede, risulta chiaro che l'onere della prova in relazione all'esistenza di una sede effettiva e non fittizia nel Canton Grigioni incombeva alla RI 1 stessa, che tuttavia non ha portato alcuna prova dell'esistenza di un qualsiasi legame con il Canton Grigioni né dell'esistenza di direzione corrente ed amministrazione effettiva in quest'ultimo Cantone. Inoltre, in base agli atti di questa Camera, è chiaro come l'amministrazione effettiva della società sarebbe rimasta nel Canton Ticino. Di conseguenza, il ricorso è, su tale aspetto, respinto. IV. Periodo fiscale 2017 - Utile imponibile

E. 5.1

Come già detto, l'autorità di tassazione ha ritenuto il conto presentato dalla RI 1 " largamente inattendibile ". Di conseguenza, ha modificato l'utile ed il capitale imponibili dichiarati dalla società in base al conto annuale presentato dalla signora _____ con la propria dichiarazione di imposta.

E. 5.2

La società, nel proprio reclamo, indicava di aver presentato la propria dichiarazione di imposta per l'anno 2017 all'autorità fiscale grigionese il 21 gennaio 2019 e di aver prodotto in seguito i conti annuali, definitivi ed approvati dall'assemblea generale, il 25 gennaio 2019. A tal proposito, l'insorgente indicava che " la data di invio della dichiarazione [...] è antecedente all'Assemblea generale [...] solamente per il fatto [che] si era in ritardo per l'inoltro della dichiarazione 2017 ". La società evidenziava poi come i conti presentati dalla signora _____ sarebbero stati provvisori ed allestiti unicamente per la " determinazione del valore della società ". Dal canto suo, l'autorità fiscale non ha condiviso le argomentazioni sostenute dalla società e con le decisioni dopo reclamo ha confermato le precedenti tassazioni.

E. 5.3

Con decisioni rispettivamente del 5 dicembre 2019 del 14 gennaio 2021, l'autorità di tassazione ha notificato alla contribuente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l'obbligo di effettuare indagini d'ufficio, nell'intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d'ufficio non impedisce tuttavia all'autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all'onere della prova (cfr. sentenza del TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3). Tale valutazione deve essere coscienziosa e l'autorità fiscale può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD).

E. 5.4.1

Alla luce di ciò che precede, è quindi da verificare se è a giusto titolo che l'autorità ha determinato gli elementi imponibili secondo una propria valutazione e, in caso affermativo, se quest'ultima è stata eseguita in modo coscienzioso.

E. 5.4.2

Ai sensi dell'art. 699 cpv. 2 CO, l'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Nel caso concreto, secondo il Verbale dell'assemblea ordinaria del 25 gennaio 2019, i conti della società sono stati chiusi il 31 dicembre 2017. Risulta pertanto evidente, che l'Assemblea si sarebbe tenuta ben oltre il limite massimo stabilito dalla legge, ovvero circa un anno e mezzo dopo la chiusura dei conti. Nonostante la disposizione sia una regola d'ordine, la cui violazione (di poco conto) difficilmente comporta conseguenze giuridiche (cfr. Tanner, in: Handschin [a cura di], Die Aktiengesellschaft, Generalversammlung und Verwaltungsrat. Mängel in der Organisation, Art. 698-726 und 731b OR, 3 a ediz., Zurigo/Basilea/Berna 2018, n. 22 ad art. 699 CO), il tempo trascorso tra la chiusura dei conti e l'assemblea generale non può non destare delle perplessità. A maggior ragione se, come correttamente evidenziato dall'autorità fiscale, la presentazione della dichiarazione di imposta nel Canton Grigioni è avvenuta soli quattro giorni prima dell'approvazione dei conti. La società avrebbe quindi potuto attendere ancora qualche giorno, avvisando se del caso l'autorità fiscale grigionese, tanto più che è la stessa insorgente a sostenere che " si era in ritardo per l'inoltro della dichiarazione " e che " si voleva evitare ulteriori penalità amministrative ". La circostanza che la signora _____, all'epoca azionista di minoranza della società, abbia prodotto - pochi giorni prima sia dell'assemblea generale sia dell'inoltro della dichiarazione fiscale della _____ al fisco grigionese - all'attenzione dell'autorità di tassazione ticinese dei conti con importi diversi, contribuisce ad alimentare i dubbi circa la veridicità di quelli presentati posteriormente della ricorrente. La tesi di quest'ultima, secondo cui gli allegati presentati dalla signora _____ non sono ufficiali poiché non controfirmati, non può essere condivisa. Infatti, l'obbligo di firmare i conti è una semplice regola d'ordine (" Ordnungsvorschrift ") e non un requisito di validità (" Gültigkeitserfordernis "), poiché ha lo scopo di garantire che gli stessi provengano o che siano stati approvati dalla persona obbligata a firmarli (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2 a ediz., Zurigo/Basilea/Berna 2018, n. 33 ad § 16). Nel caso in esame, nemmeno l'insorgente dubita della provenienza dei conti; infatti, nel proprio reclamo dichiarava unicamente che quest'ultimi erano " provvisori ", riconoscendo quindi implicitamente la loro corretta redazione da parte di un organo abilitato. Inoltre, mal si comprende perché la signora _____ avrebbe dovuto presentare dei conti annuali con un utile netto maggiore. Non vi sono pertanto elementi per dubitare del contenuto degli allegati presentati dall'azionista di minoranza. A fronte di ciò che precede, è quindi a giusto titolo che l'UTPG ha proceduto a determinare gli elementi imponibili secondo una propria valutazione, essendo presenti agli atti informazioni e documenti tra di loro contrastanti.

E. 5.4.3

Resta quindi da verificare se la valutazione effettuata dall'autorità di tassazione abbia rispettato i dettami di legge e, meglio, se è a giusto titolo che l'UTPG si sia basata sugli allegati presentati dalla signora _____ per determinare l'utile imponibile della società. Ritenuto quanto esposto al considerando precedente si deve concludere che l'utile imponibile definito dall'autorità fiscale ticinese è corretto. Non vi sono infatti elementi

sufficienti per dubitare della veridicità dei conti presentati dalla signora _____, mentre ve ne sono per mettere in discussione quelli presentati dalla ricorrente. Del resto, come detto, è anche la stessa RI 1 che definiva i conti prodotti dalla signora _____ “provvisori”, ovvero non ne contestava a priori il contenuto. In ogni caso, non si può non condividere il giudizio dell’UTPG, che ha considerato “fittizi” i costi inseriti dalla ricorrente nella versione più recente del proprio conto economico. Si pensi in particolare ai “costi dei locali” (fr. 7'000.-), che si riferiscono al citato contratto di locazione retrodatato. Lo stesso vale per le spese di viaggio e rappresentanza, per un ammontare di fr. 9'887.-, e per i “costi amministrativi”, cresciuti da fr. 6'162.- a ben fr. 22'123.-. Di conseguenza, il ricorso presentato dalla RI 1 non merita tutela alcuna e deve essere respinto. V. Periodo fiscale 2017 - Ripresa vantaggi auto

E. 6

Come correttamente esposto dall’autorità di tassazione, in considerazione di quanto appena esposto, la ripresa per uso privato dell’automobile aziendale non merita di essere ulteriormente approfondito. Il ricorso è anche su tale punto da respingere.

E. 7

Alla luce di ciò che precede, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 3'000.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr. 3'100.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro il prese Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.